Decisione di revoca del DFGP

All'attenzione dei fabbricanti, degli esercenti e dei gerenti degli apparecchi automatici per il gioco a punti del tipo Super Cherry 600 designati dalla decisione del 1° maggio 1996 (decisione n. 813.2224) come apparecchi automatici di divertimento:

Il termine di trenta giorni pubblicato il 16 novembre 1999 e volto a garantire il diritto delle parti a essere sentite in merito alla prevista revoca della decisione anzidetta è scaduto.

Non sono stati fatti valere motivi essenziali contro una revoca.

Il 21 dicembre 1999, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha quindi deciso quanto segue:

- 1. La decisione n. 813.2224 concernente gli apparecchi automatici per il gioco a punti Super Cherry 600 è revocata con effetto immediato.
- Gli apparecchi automatici per il gioco a punti del tipo Super Cherry 600, già in esercizio al momento dell'emanazione della presente decisione e che dispongono di un'autorizzazione d'esercizio cantonale possono rimanere in funzione fino al 31 marzo 2000. E' fatta salva un'eventuale revoca dell'autorizzazione d'esercizio prima di tale data da parte del Cantone.
- Non sono riscosse spese.

Contro la presente decisione è possibile interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica giusta l'articolo 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria. Il tenore integrale della decisione motivata può essere consultato o richiesto all'Ufficio federale di polizia, Bundesrain 20, 3003 Berna.

21 dicembre 1999

Dipartimento federale di giustizia e polizia

1999-6270 8819